



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARCELLO MARIA FRACANZANI Presidente
FEDERICO LUME Consigliere
ROSANNA ANGARANO Consigliere rel.
ANGELO NAPOLITANO Consigliere
GIULIANO TARTAGLIONE Consigliere

Oggetto

Avviso di accertamento -
rottamazione - estinzione non
integrale del debito - revoca
decreto estinzione - sanzioni
sostanziali e formali - **principio
di diritto**

AC - 23/04/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22327/2021 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

- ricorrente -

contro

██████████ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E ██████████ S.R.L. in
persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese
dall'Avv. ██████████

- resistenti -

avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n.
2913/2021, depositata il 01/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23
aprile 2026 dal consigliere Rosanna Angarano.

Lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore
Generale, Alessandro Pepe, che ha chiesto che la Corte revochi il



decreto di estinzione, n. 30858/2025 e accolga il primo motivo del ricorso, respingendo i restanti.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate notificava alla [REDACTED] s.r.l. avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione – ai fini Ires, Irap e Iva e ai fini delle ritenute, non operate, sugli utili presuntivamente distribuiti, in ragione della ristretta base azionaria, alla socia non qualificata – un maggior imponibile per l'anno di imposta 2013 stante il disconoscimento di costi portati in deduzione e l'accertamento di maggiori componenti di reddito. Poiché nel corso del medesimo anno la società si era scissa, costituendo la [REDACTED] s.r.l., l'Ufficio, sul presupposto che dei debiti tributari dovesse rispondere anche la società beneficiaria, notificava l'atto impositivo pure a quest'ultima.

2. Le società ricorrevano innanzi alla C.t.p. di Napoli che accoglieva la domanda solo parzialmente. Interponevano gravame entrambe le parti e la C.t.r. accoglieva parzialmente sia l'appello principale dell'Amministrazione che l'appello incidentale delle contribuenti.

In particolare – per quanto ancora di rilievo in ragione degli specifici motivi di ricorso per cassazione – il Giudice del secondo grado rigettava l'appello dell'Amministrazione, confermando la sentenza di primo grado che aveva rideterminato la sanzione per l'erronea imputazione temporale di alcuni componenti passivi nella misura fissa di euro 250,00 anziché nella misura proporzionale inflitta dall'Ufficio; accoglieva, invece, l'appello incidentale delle società e, per l'effetto, concludeva, in riforma della sentenza di primo grado, per l'illegittimità del recupero a tassazione della sopravvenienza rappresentata dal corrispettivo della cessione di un contratto di leasing relativo ad un imbarcazione e del recupero connesso ai costi di ammortamento relativi a mobili e arredi dell'attività di ristorazione portati in deduzione.



3. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione.

4. In data 12 settembre 2024 le due società, rimaste intime, depositavano memoria con la quale evidenziavano che i carichi riferiti all'avviso di accertamento impugnato nel giudizio erano stati iscritti a ruolo con documento n. [REDACTED] per la [REDACTED] e con documento n. [REDACTED] per la [REDACTED] quali coobbligate in solido; che la [REDACTED] aveva manifestato la volontà di volersi avvalere, ex art. 1, commi 231-252, legge n. 197 del 2022, della definizione agevolata (c.d. rottamazione-*quater*) dei carichi, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi stessi; che l'Agenzia delle entrate-Riscossione aveva comunicato l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione, nonché le singole rate; che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata giovava anche alla coobbligata solidale la quale, pertanto, rinunciava al giudizio. Per l'effetto, chiedevano o la sospensione del giudizio in attesa del pagamento di tutte le rate o la sua estinzione.

Con decreto di questa Corte n. 30858 del 2025, comunicato il 25 novembre 2025, il giudizio veniva dichiarato estinto.

5. L'Agenzia delle entrate depositava tempestiva istanza, chiedendo la fissazione dell'udienza e la revoca del decreto di estinzione. Evidenziava che le somme iscritte a ruolo (pari a euro 226.729,77) oggetto della rottamazione-*quater* non coprivano l'intero carico tributario oggetto di contenzioso (pari a euro 691.904,52) in quanto erano state determinate a seguito dello sgravio parziale disposto all'esito dei due giudizi di merito che avevano parzialmente accolto le pretese delle contribuenti a titolo straordinario ex art. 15-*bis* d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 29 comma 1, lett. c) d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. Evidenziava che, in caso di eventuale conferma della legittimità dell'intero atto impositivo, le



contribuenti sarebbero state tenute a pagare l'intero importo di cui al medesimo e non solo quello iscritto a ruolo all'attualità.

A seguito di detta istanza, veniva fissata l'odierna udienza camerale in vista della quale le contribuenti depositavano memoria con la quale ribadivano la sussistenza dei presupposti per l'estinzione, avendo, per altro, nelle more, assolto interamente al debito iscritto a ruolo, pagando tutti gli importi quantificati dall'Ente di Riscossione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il decreto di estinzione va revocato ed il ricorso va deciso nel merito.

1.1. Oggetto della presente controversia è un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione di un maggiore imponibile rispetto a quello dichiarato.

Le due società non si sono avvalse della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'art. 1, commi 186 ss. legge n. 197 del 2022. Hanno scelto, invece, di accedere al diverso istituto, c.d. della rottamazione-*quater*, di cui all'art. 1, commi 231 e ss., legge n. 197 del 2022 che prevede l'estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione.

Non è controverso, pertanto, che parte contribuente ha definito il solo carico affidato a seguito dello sgravio parziale disposto dall'Ufficio in ragione di quanto dovuto a seguito delle due sentenze di merito. Si è in presenza di una riscossione a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973 e quindi di una riscossione frazionata in pendenza d'impugnazione di cui all'art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992.

1.2. In analoghe controversie, se pure riferite alla rottamazione disposta in ragione di disposizioni precedenti rispetto a quella in esame, si è già osservato che, in caso di estinzione dei carichi affidati alla riscossione, la materia del contendere può considerarsi totalmente cessata soltanto qualora il carico abbia riguardato l'intera pretesa



tributaria oggetto di causa (Cass. n. 25576/2025). Non è questa, però, la situazione ricorrente nel caso di specie, ove si consideri che una parte del complessivo credito di cui all'avviso di accertamento impugnato (precisamente quella costituita dalla differenza fra l'importo indicato nell'atto impositivo e l'ammontare determinato a seguito delle due sentenze di merito) è rimasta estranea alla definizione mediante rottamazione e che, in relazione ad essa, l'Amministrazione Finanziaria, avendo proposto ricorso per cassazione, ha mostrato chiaramente di non voler prestare acquiescenza alla sentenza gravata.

A nessuna diversa conclusione può giungersi in ragione dell'impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi. Infatti, il presente giudizio ha ad oggetto le somme pretese in virtù di un avviso di accertamento che non sono interamente coperte dalle somme affidate alla riscossione, né avrebbero potuto esserlo, trattandosi di riscossione in base ad accertamenti non ancora definitivi. A tal proposito, se pure con riferimento alla rottamazione di cui all'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, questa Corte, richiamando la circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, ha evidenziato che possono essere rottamati anche i carichi per i quali sia in corso un giudizio (rispetto ai quali, peraltro, il debitore, nel presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, assume l'impegno a rinunciare al giudizio stesso); al di là dell'impegno formalmente assunto dal contribuente, dal punto di vista sostanziale rileva il perfezionamento della definizione, che determina, rispetto ai giudizi in corso, la cessazione della materia del contendere (qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia), con conseguente estinzione del giudizio stesso; tuttavia, qualora il carico affidato all'agente della riscossione non rechi l'intera pretesa tributaria e, quindi, la definizione agevolata abbia riguardato (e si sia



perfezionata) solo (per) una parte del debito del contribuente, persiste l'interesse alla decisione nel merito della lite.

1.3. Concludendo, la rottamazione non comporta l'estinzione del giudizio, che deve proseguire per la parte non definita, ai fini della verifica degli importi dovuti sulla base della decisione definitiva (Cass. n. 14595/2024).

Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: *«In tema di c.d. rottamazione-quater (di cui all'art. 1, commi 231 e ss., legge n. 197 del 2022) l'estinzione del carico affidato alla riscossione in pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento comporta la cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito abbia riguardato l'intera pretesa tributaria oggetto di causa».*

2. Con il primo motivo del ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dall'art. 15 d.lgs. n.158 del 2015, e violazione degli artt. 75 e 109 t.u.i.r. e dell'art. 2697 c.c.

Censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la legittima applicazione della sanzione, conseguente alla non corretta imputazione delle componenti di reddito, applicata in misura variabile – così confermando la sentenza di primo grado che aveva rideterminato la medesima nella misura fissa – ed ha affermato che spettava all'Amministrazione la prova del danno erariale. Osserva che lo spostamento temporale da un esercizio ad un altro del componente negativo è violazione sostanziale in quanto il contribuente incide illegittimamente sulla determinazione del reddito dichiarato, in violazione delle regole, inderogabili, sull'imputazione temporale dei componenti reddituali.

3. Il motivo è fondato.



3.1. L'art. 1, d.lgs. n. 471 del 1997 (così come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016) prevede al comma 2, come regola generale, che, se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica una sanzione amministrativa determinata in via proporzionale. Il comma 4, seconda parte, si occupa espressamente dell'ipotesi in cui l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, e prevede che, fuori dai casi di cui al comma 3 (ovvero quando la violazione sia stata realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente) la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. L'ultima parte del comma 4, infine, stabilisce che, se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250,00.

Sul piano normativo, in linea di massima, quando la sanzione è prevista in misura proporzionale all'imposta (non dichiarata o non versata ovvero per un imponibile non dichiarato), può ritenersi che la violazione sia stata valutata dal legislatore come di natura sostanziale. Ove, invece, la sanzione sia fissata tra limiti minimi e massimi predefiniti la violazione è formale.

3.2. La giurisprudenza di legittimità ha raggruppato le fattispecie trasgressive in tre tipologie fondamentali, distinguendo tra: a) violazioni sostanziali, che si traducono nella omessa ed infedele dichiarazione degli elementi rilevanti per la quantificazione dell'imponibile o dell'imposta e, quindi, incidono sulla determinazione della base imponibile e/o sul pagamento del tributo; b) violazioni



formali che, a differenza delle prime, non incidono sulla determinazione dello imponibile o dell'imposta e sono collegate ad un omesso, irregolare od incompleto adempimento del contribuente; c) violazioni meramente formali, che non arrecano alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ovvero prive di ogni offensività. Pertanto, se la trasgressione della disposizione determina un pregiudizio per l'imposizione, in senso ampio, la violazione è sostanziale; se manca un simile pregiudizio, ma resta inciso l'esercizio delle azioni o dei poteri di controllo dell'Amministrazione, la violazione è formale; se, invece, entrambe le condizioni sono assenti, la lesione resta derubricata (tra le tante, Cass. n. 10607/2026, Cass. n. 16450/2021, Cass. n. 28938/2020).

3.3. Venendo alla fattispecie sanzionatoria oggetto del giudizio, va ribadito, come da giurisprudenza costante di questa Corte, che non è consentito al contribuente scegliere di detrarre un costo in un esercizio diverso da quello di competenza, atteso che le regole sull'imputazione temporale, dettate in via generale dall'art. 109 t.u.i.r., sono vincolanti e non richiedono né legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale, per modo che è irrilevante l'eventuale insussistenza dello stesso nel caso concreto (Cass. n. 30938/2024, Cass. n. 20805/2017).

L'art. 1, d.lgs. n. 471 del 1997 come visto, prevede, anche per l'ipotesi di infedeltà della dichiarazione per erronea imputazione temporale di componenti attivi e passivi, una sanzione determinata in via proporzionale e ciò è coerente con il rilievo che lo spostamento a piacimento delle componenti di reddito, determina una variazione dell'imponibile e, dunque integra una violazione di tipo sostanziale. A chiusura, tuttavia, il comma 4 prevede che, ove non vi sia stato danno erariale, la sanzione si applica in misura fissa.



Alla luce della specifica articolazione di tale disposizione, deve ritenersi che la contestazione di un maggior imponibile e, dunque, di una maggiore imposta, ancorché in ragione di una non corretta imputazione temporale dei componenti positivi e negativi, è contestazione di tipo sostanziale che correttamente porta alla determinazione della sanzione in misura proporzionale.

Invero, ciò non preclude al contribuente di invocare l'applicazione della sanzione in misura fissa, ma, in tal caso, questi sarà tenuto a dimostrare che, nella fattispecie concreta, l'erronea allocazione temporale delle componenti non ha portato danno all'Erario.

3.4. Va affermato, pertanto, il seguente principio di diritto: «in tema di sanzioni tributarie, ove sia stata accertata, in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 t.u.i.r., l'erronea allocazione temporale di componenti reddituali, il contribuente che invochi l'applicazione della sanzione nella misura fissa di cui all'art. 1, comma, 4, d.lgs. n. 471 del 1997 (così come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016) deve provare l'assenza di danno erariale)».

3.5. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi, in quanto ha confermato la sanzione nella misura fissa, senza alcuna verifica concreta in ordine all'insussistenza del danno; al contrario, ha affermato che sull'Ufficio – il quale a seguito della corretta allocazione temporale dei componenti positivi e negativi aveva recuperato a tassazione un maggior imponibile – incombeva l'onere di dimostrare le conseguenze della imputazione errata e che, non avendo quantificato la misura del danno, aveva reso impossibile stabilire l'entità della sanzione.

4. Con il secondo, il terzo, il quarto motivo, l'Agenzia delle entrate censura la sentenza nella parte in cui ha accolto l'appello incidentale delle contribuenti sulla questione relativa al recupero a tassazione della



sopravvenienza realizzata a seguito della cessione del contratto di leasing relativo ad una imbarcazione.

4.1. Con il secondo motivo, denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c. la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111 comma 6, Cost. ed assume che la C.t.r. ha semplicemente richiamato la argomentazione delle contribuenti a sostegno della censura, senza alcuna argomentazione autonoma.

4.2. In via subordinata, con il terzo motivo, denuncia in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c. l'omesso esame di fatto decisivo e controverso.

Assume che la sentenza è viziata per l'omesso esame dell'atto impugnato, il quale, ai fini della stima del valore normale, ex articolo 9 comma 3, t.u.i.r., aveva preso espressamente in considerazione le caratteristiche dell'imbarcazione e l'anno di produzione, facendo riferimento ad alcuni siti Internet specializzati nel settore. Aggiunge che se la C.t.r. avesse esaminato l'avviso di accertamento, avrebbe verificato che le caratteristiche concrete dell'imbarcazione, ai fini della determinazione del valore normale (ossia marca tipo e anno di costruzione) erano state sufficientemente valutate.

4.3. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 9, comma 3, 88, comma 5, 110 t.u.i.r.;

Rileva che, diversamente da quanto sostenuto in sentenza in ordine alla genericità del criterio adottato per la determinazione del valore normale, quest'ultimo è espressamente indicato nell'art. 9, commi 2 e 3, t.u.i.r.

5. I motivi sono fondati.



5.1. Deve premettersi in fatto che l'Ufficio contestava alla contribuente di non aver considerato la sopravvenienza attiva derivante dalla cessione del contratto di leasing relativo ad una imbarcazione da diporto, così violando l'art. 88 t.u.i.r.; per l'effetto, recuperava a tassazione l'importo di euro 200.664,87, così stimando il valore normale netto del bene.

La C.t.r riteneva illegittimo il recupero, affermando, testualmente quanto segue: «possono essere condivise le argomentazioni della società che sottolinea la assenza nell'atto di una specifica valutazione delle caratteristiche concrete anche manutentive del mezzo navale, quali evidenziate dalla perizia di parte prodotta, nonché la genericità dell'adozione di un criterio meramente astratto, pur costituito del ricorso ad un valore mediano tra il valore dell'ufficio e quello della perizia».

5.2. L'art. 88, comma 5, t.u.i.r. prevede che, in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. La disposizione stabilisce che il valore corrente di mercato attribuibile al bene oggetto del contratto ceduto concorre alla formazione del reddito di impresa del cedente. Pertanto, in caso di cessione del contratto di leasing a titolo oneroso, il corrispettivo pattuito deve essere posto a confronto con la sopravvenienza attiva imponibile: se esso risulta inferiore, per la differenza occorre operare una variazione in aumento in sede di determinazione del reddito d'impresa imponibile.

L'atto impositivo impugnato conteneva espressamente i criteri utilizzati per la stima del valore di mercato, tenendo conto anche delle deduzioni di parte. Per l'effetto, quantificava la plusvalenza, previa deduzione dei canni residui e del prezzo di riscatto e del corrispettivo pattuito per la cessione.



5.3. La C.t.r., per un verso, non ha preso in considerazione gli specifici parametri indicati dall'Ufficio nell'atto impositivo e, per altro verso, limitandosi ad affermare che il criterio adottato era meramente astratto, ha reso motivazione apparente in quanto non ha chiarito sulla base di quali elementi dovesse escludersi del tutto la sopravvenienza.

Va rammentato che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì tra i processi di impugnazione-merito, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio; da ciò discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. Sez U. n. 3625/2025 Cass. n. 27574/2018).

6. Con il quinto ed il sesto motivo la ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha annullato il rilievo riguardante l'indebita deduzione, al 31 dicembre 2013, di ammortamenti, rispettivamente per euro 57.131,81 ed euro 327.786,02, inerenti mobili e arredi dell'attività di ristorazione sul presupposto che i beni, non rinvenuti, fossero stati ceduti a terzi.

6.1. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c. la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 132, comma 2, num. 4 c.p.c., dell'art.118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111 comma 6, Cost. Evidenzia che la C.t.r. ha annullato il recupero fiscale, assumendo che la documentazione offerta dalla società avallava la tesi della permanenza dei beni nei locali di pertinenza, così ignorando che l'avviso di



accertamento riportava il contenuto del verbale di contraddittorio dal quale risultava che, invece, i beni erano andati perduti a seguito dello sfratto per morosità del conduttore.

6.2. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 447 del 1997 e critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, in parte qua, l'atto impositivo fosse carente di motivazione.

7. I motivi sono fondati.

7.1. L'Ufficio, con l'avviso di accertamento, riscontrava che la società aveva potato in ammortamento mobili e arredi non solo per la quota di competenza dell'anno, ma per l'intero valore residuo, «conseguenza tipica degli atti di cessione». Aggiungeva che, nel contraddittorio, la società si era giustificata dichiarando che si trattava di mobili ed arredi pertinenti ad un ristorante il cui contratto di locazione si era risolto per sfratto per morosità. Tuttavia, poiché la società non aveva dimostrato che i beni fossero andati perduti, applicava la presunzione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 441 del 1997 e recuperava a tassazione la sopravvenienza derivante dalla presunzione di cessione, riconoscendo (su espressa richiesta di parte) la quota di ammortamento di competenza dell'anno.

7.1. La C.t.r., sulla ripresa in esame, ha affermato, testualmente, quanto segue: «la documentazione offerta dalla società avalla la tesi di quest'ultima circa la permanenza di tali beni nei locali di pertinenza, con la conseguenza che ne emerge la carenza di motivazione che presupponga un necessario preventivo apprezzamento, reso possibile attraverso la materiale ricognizione degli stessi, omessa nel caso concreto».

7.1. In primo luogo, dalla confusa motivazione non è dato comprendere se la C.t.r. abbia ritenuto di annullare, *in parte qua*, l'atto



impositivo per un vizio formale di motivazione o per aver escluso la sussistenza dei presupposti del recupero.

La motivazione resa nel merito, poi, è solo apparente in quanto la C.t.r., non si è rapportata al contenuto specifico della contestazione, la quale aveva preso le mosse dal rilievo che i beni in questione erano stati portati in ammortamento per l'intero, invece che per la sola quota di competenza dell'anno.

Nel valutare tale iscrizione in bilancio – che l'Ufficio imputava alla cessione dei beni – la C.t.r. non ha tenuto conto che l'art. 1 d.P.R. n. 441 del 1997 in tema di Iva prevede che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa. Quanto alle imposte dirette questa Corte ha chiarito che trovano applicazione, in virtù del principio di unitarietà dell'ordinamento, le medesime presunzioni di cessione e di acquisto (Cass. n. 16483/2006).

La C.t.r., inoltre, si è limitata ad affermare che la documentazione offerta dalla società avallava la tesi che i beni fossero nei locali di pertinenza, senza nemmeno illustrare quali fossero gli specifici elementi adottati e perché, allora, fosse stato portato in deduzione il residuo ammortizzabile.

8. In conclusione, il ricorso va integralmente accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, con riferimento alle pretese fiscali oggetto dei motivi accolti, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte revoca il decreto di estinzione n. 30858/2025; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2026.

Il Presidente
Marcello Maria Fracanzani

